

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 116 del 17/07/2013 - rif. PREC 74/13/L**

Parere di Precontenzioso n. 116 del 17/07/2013 - rif. PREC 74/13/L d.lgs 163/06 Articoli 118, 37, 40 - Codici 118.1, 37.1, 40.3

Artt. 37 e 118 D.Lgs. n. 163 del 2006 - Artt. 108 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 - Subappalto di categorie superspecialistiche - Ammissibilità nei limiti del 30% - Mancata indicazione nel bando di gara - Rettifica- E' legittima l'esclusione disposta nei confronti di concorrenti che, privi di attestazione SOA per la categoria OS21, abbiano dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare il 100% delle relative lavorazioni, in violazione delle norme di cui agli artt. 37 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 108 e 109 del d. P. R. n. 207/2010, in base al quale le opere specialistiche rientranti nella categoria OS21 sono subappaltabili nei limiti del 30%. Qualora detto divieto scaturisca da una lex specialis di gara che enunci genericamente la possibilità di subappaltare le opere rientranti nelle categorie scorporabili senza specificarne i limiti percentuali, la stazione appaltante ha il potere di modificarla in autotutela, avvedendosi che una o più clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione siano viziate, ovvero inopportune (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668; AVCP parere 20 maggio 2009 n. 65). La rettifica del contenuto del bando di gara deve essere portata a conoscenza delle imprese concorrenti nelle stesse forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando, ove occorra anche riaprendo i termini per la presentazione delle offerte (cfr. AVCP parere 23 febbraio 2012 n. 21).